Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

****

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 68 del 19-06-2025

Servizio Polizia Amministrativa
Proposta n. 69 2025

Oggetto:	**OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AL DIVIETO DI INTRODURRE, DETENERE, CEDERE O RICEVERE A QUALSIASI TITOLO CONTENITORI DI VETRO, LATTINE, FUOCHI ARTIFICIALI E ARTIFICI PIROTECNICI IL 21 GIUGNO 2025, IN OCCASIONE DEL CORTEO "PACE PER GAZA"**

IL SINDACO

Premesso che le vie e piazze centrali di Cornaredo, sabato 21 Giugno 2025, in occasione della manifestazione denominata "PACE PER GAZA", saranno interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone;

Considerato che, in tale giorno, è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un probabile aumento di uso di bottiglie, bicchieri di vetro e lattine che potrebbero essere utilizzati per causare danni alle persone nonché ai beni pubblici e privati;

Considerato che la concentrazione di persone generalmente determina l'insorgenza di problematiche meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica, della sicurezza e del degrado del territorio e della vivibilità urbana;

Atteso che, al fine tutelare l'incolumità pubblica e di garantire la piena fruizione degli spazi e del territorio senza pregiudizio per la tranquillità e il riposo dei residenti e senza nocumento per l'ambiente, si rende necessario adottare provvedimenti diretti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'area in questione, o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana favoriti dal rilevante afflusso di persone;

Visto che:
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per

l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il decoro urbano e la vivibilità nell'area interessata alla manifestazione in oggetto è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifizi esplodenti, nonché dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia;

Considerato quindi che ricorre la necessità di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare l'incolumità pubblica da possibili utilizzi inappropriati di bottiglie di vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile e causare gravi lesioni personali;

Attesa la necessità di garantire la fruibilità, nei giorni indicati in oggetto, delle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente, nonché la sicurezza generale;

Vista la necessità, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di provvedere alla salvaguardia del luogo, alla tutela del decoro e della vivibilità e al contenimento degli inconvenienti sopra descritti, non solo con interventi di polizia repressivi, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a evitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta e artifici pirotecnici;

Visti:
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 54;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche

ORDINA

Sabato 21 Giugno dalle ore 20.00 alle ore 23.00 in Cornaredo, nell'area interessata al Corteo "Pace per GAZA" e quindi, più precisamente nelle seguenti Vie e Piazze: Via dei Mille, Via Garibaldi, Via San Martino, Piazza Libertà

a) il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie o altri contenitori di vetro e, lattine di qualsiasi tipologia;

b) il divieto di vendere per asporto, somministrare e/o distribuire, anche all'interno dei pubblici esercizi, anche gratuitamente, bevande in bottiglie o altri contenitori di vetro e contenitori di latta.
E' consentita a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la somministrazione e la vendita in contenitori di carta o plastica di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche previa

spillatura (alla spina) o mescita;

c) il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti. Da quanto sopra è esclusa l'esplosione di artifici pirotecnici autorizzati dall'Autorità competente o connessi a pubblici spettacoli autorizzati;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, comporterà l'applicazione:
- per le violazioni delle disposizioni di cui al punto a) della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 50,00 Euro;
- per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti b e c) della sanzione amministrativa pecuniaria da 80,00 Euro a 500,00 Euro, oltre il ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della L.24.11.1981 n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a 160,00 Euro;
La presente ordinanza verrà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Cornaredo: www.comune.cornaredo.mi.it e sarà preventivamente comunicata al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Il presente provvedimento ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 è stato preventivamente comunicato alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano tramite posta elettronica all' indirizzo protocollo.prefmi.interno.it

Sottoscritta dal Sindaco
con firma digitale
CORRADO D'URBANO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82